COMUNE DI MONZA

Settore Mobilità e Viabilità, Patrimonio
Servizio Strade
Ufficio Viabilità, Manutenzioni, Interventi Rapidi

Resp. del Procedimento: arch. Carlo Maria Nizzola
Istruttore: geom. Gianluca Rivolta

Ord. nr 4130 viab **data di protocollo**

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

IL DIRIGENTE

Ritenuto opportuno e necessario, per ragioni connesse alla sicurezza della circolazione stradale, alla migliore regolazione dei flussi veicolari, nonché alla tutela dell'incolumità pubblica, procedere alla modifica della disciplina viabilistica vigente in via Montevecchia mediante l'istituzione del doppio senso di circolazione nel tratto compreso tra il civico 18 e l'intersezione con via Grigna e mediante l'istituzione del divieto di fermata su entrambi i lati della medesima via, al fine di garantire condizioni di maggiore sicurezza per la circolazione, una migliore fruibilità della sede stradale e il mantenimento di adeguati spazi di manovra e di transito per tutti gli utenti della strada.

Visti:
- il d.lgs. 267/2000;
- la Legge 241/1990;
- il d.lgs. 285/1992 e s.m.i.;
- il DPR 495/1992;
- l'art. 107 del d.lgs. 267/2000;
- l'art. 5, comma 3 e l'art. 6 comma 4 del d.lgs. nr 285/1992 che conferiscono all'Ente proprietario della strada facoltà di stabilire con Ordinanza obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente su ciascuna strada o tratti di essa e per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione e alle caratteristiche delle varie strade;
- gli artt. 6 e 7 del d.lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al D.P.R. 495/1992;

Considerando altresì che:
- il d.lgs. 285/1992 definisce *"strada"* l'area a uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali (art. 2, comma 1 d.lgs. 285/1992): ai fini dell'applicazione della normativa del codice della strada è indifferente la natura pubblica o privata dell'area aperta alla circolazione, essendo rilevante soltanto l'uso pubblico della stessa, per tale intendendosi l'apertura dell'area e della strada a un numero indeterminato di persone e cioè la possibilità giuridicamente lecita di accesso da parte del pubblico, ossia tutti i soggetti diversi dai titolari dei diritti sull'area stessa,
- ai fini dell'attribuzione giuridica di strada è sufficiente quindi che una sia soggetta permanentemente e abitualmente al transito di un numero indeterminato di veicoli e pedoni, ovvero che colleghi 2 luoghi entrambi pubblici;
- le caratteristiche geometriche della sede stradale e la presenza della sosta veicolare lungo la carreggiata rendono opportuno disciplinare la circolazione mediante specifiche prescrizioni finalizzate a garantire il regolare e sicuro svolgimento del traffico veicolare;
- la regolamentazione della sosta mediante istituzione del divieto di fermata risulta necessaria al fine di preservare adeguate condizioni di visibilità, agevolare le manovre dei veicoli e consentire il regolare utilizzo della strada in condizioni di sicurezza;
- le misure individuate appaiono proporzionate e coerenti con le finalità di sicurezza della circolazione perseguite dall'Amministrazione Comunale.

Rilevata, per le motivazioni sopra esposte, che si intendono integralmente richiamate e costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento la necessità di adottare opportuni provvedimenti per garantire la necessaria sicurezza del traffico, tenuto conto delle particolari caratteristiche delle strade del comparto.

ORDINA
per i veicoli di cui all'art. 46 del d.lgs. 285/1992
è disposto quanto segue:

COMUNE DI MONZA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0209058/2026 del 30/10/2026
Class.: 6.7 «VIABILITÀ»
Firmatario: CARLO MARIA NIZZOLA

Settore Mobilità e Viabilità, Patrimonio
Servizio Strade
Ufficio Viabilità, Manutenzioni, Interventi Rapidi

Resp. del Procedimento: arch. Carlo Maria Nizzola
Istruttore: geom. Gianluca Rivolta

1) è istituito il doppio senso di circolazione in via Montevecchia nel tratto compreso tra l'intersezione con via Grigna e il cvc 18 di via Montevecchia;

2) è istituito il divieto di fermata a tutti i veicoli così come definiti dall'art. 46 del Codice della Strada su entrambi i lati di via Montevecchia.

I N F O R M A

La presente Ordinanza revoca e sostituisce ogni precedente disposizione incompatibile con il presente provvedimento limitatamente all'ambito territoriale interessato e diviene efficace con l'installazione della prescritta segnaletica stradale verticale ed orizzontale prevista dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione e attuazione; la stessa sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale e mediante l'apposizione della prescritta segnaletica.

Gli Ufficiali e gli agenti della Polizia Locale e degli altri organi di Polizia Stradale di ex art. 12 d.lgs. 285/1992 sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto sopra stabilito.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte saranno applicate le sanzioni amministrative previste ex art. 7, c. 14 primo periodo d.lgs. 285/1992.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi del d.lgs. 104/2010, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ex art. 37, c. 3 d.lgs. 285/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO
Carlo Maria Nizzola
documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. nr 82/2005 s.m.i.